



Tribunale Ordinario di Parma

SI COMUNICA A:

Avv. [REDACTED]

VIA F. CAVALLOTTI, 28

43100 PARMA PR

Sezione S1 -

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 5395/2006

Giudice: VITTORIA MARCO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. [REDACTED]

Convenuto principale

BANCA [REDACTED] PA

Avv. [REDACTED]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Parma 11/12/2006



IL CANCELLIERE

Il Giudice,

letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza del 23.11.06 (termine a spirare a far data dal termine concesso per il deposito di documenti integrativi)

premesse:

che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 02.09.06, ritualmente notificato, la ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. ha chiesto al Tribunale di ordinare alla Banca ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A., il ritiro e/o la revoca della segnalazione a sofferenza effettuata dall'Istituto Bancario resistente in data 11.08.06;

che, a fondamento dell'istanza di tutela in via cautelare, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della segnalazione, siccome incautamente effettuata, in spregio ai doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1176, 1374, 1375 c.c.) dall'Istituto di Credito, senza adeguatamente ponderare la reale portata economica del patrimonio sociale facente capo alla società ricorrente (capitale sociale: € 2.600.000,00);

che la ricorrente ha, altresì, dedotto che la Banca, nel valutare l'esposizione debitoria della società ricorrente (pari ad € 546.965,48), ha erroneamente calcolato lo scoperto di conto corrente, applicando condizioni di contratto invalide, siccome frutto dell'indebito computo di interessi illegittimi, di contabilizzazione erronea, di capitalizzazione degli interessi e di anatocismo bancario;

che la ricorrente ha, poi, denunciato che il presupposto per la segnalazione cd "a sofferenza" alla Centrale Rischi richiede,

comunque, un'accurata indagine da parte dell'Istituto Bancario dei dati patrimoniali, i quali devono rappresentare una situazione di insolvenza del debitore, non potendo fondarsi sulla mera situazione di difficoltà nei (e sulla subiettiva insoddisfazione per i) tempi di rientro nella copertura del debito;

che la Banca ██████████ ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la piena legittimità del proprio comportamento;

rilevato:

che, nell'odierno giudizio, non assume rilievo la questione relativa alla legittimità (o meno) della revoca dell'affidamento, ma unicamente la verifica della diligenza spiegata dall'Istituto di Credito nell'operare la segnalazione alla Centrale rischi, atteso che la segnalazione "a sofferenza" presuppone una valutazione degli indici numerici, contabili e patrimoniali calibrata sulle condizioni pattizie concordate e operative al tempo in cui la situazione di sofferenza si palesa (impregiudicata in altra sede ogni discussione sulla validità o meno delle clausole contrattuali applicate alla relazione bancaria);

che, pertanto, il *thema decidendum* del presente giudizio cautelare, in punto di *fumus boni iuris*, è circoscritto al riscontro del grado di diligenza adoperata dalla banca nella valutazione dei presupposti stabiliti nella predetta circolare (in attuazione del t.u.b.) per la segnalazione alla Centrale rischi nella categoria "sofferenze";

che la Centrale dei Rischi¹ è un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari, svolto dalla Banca d'Italia, che consente agli

¹ La Centrale Rischi è stata istituita con delibera del 16 maggio 1962, con la denominazione di "Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari", dal CICR - Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio - cui sono demandate funzioni di indirizzo politico e di vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio: essa è a funzione della razionalità del mercato, onde consentire un razionale ed efficiente controllo delle vie di accesso al credito, in

stessi istituti di credito, grazie alla raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui profili di anomalia dei rapporti con determinati clienti, di conoscere eventuali posizioni debitorie dei soggetti che godono o aspirano a godere di concessioni di credito; che, con circolare n. 139 dell' 11.02.91 (IX aggiornamento del 22 giugno 2004), la Banca d'Italia ha dettato le relative istruzioni per gli intermediari creditizi, nonché nelle "istruzioni di vigilanza delle banche" di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (7° aggiornamento del 5 settembre 2002);

che, all'interno della sezione II del capitolo II della circolare - volta a regolare le categorie di censimento dei rischi - il paragrafo 1.5 si occupa di stabilire i parametri che la banca deve valutare nell'apposizione dell'esposizione debitoria nella categoria di censimento "sofferenze";

che, pertanto, le regole stabilite nella circolare definiscono i contorni della discrezionalità tecnica di cui godono gli istituti nello svolgimento delle loro funzioni di "intermediari" collocati nel più ampio sistema di gestione e controllo centralizzato del rischio (cfr., *ex pluribus*, Trib. Brindisi 20 luglio 1999, in *Giust. civ.*, 2000, I, 555; Trib. Palermo 4 novembre 2002, in *Giur. Merito*, 2003, 2, I, 207), ivi compresa, ovviamente, la materia che oggi ci occupa;

osservato:

che il citato art. 1.5 stabilisce, precisamente, che <<nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato

maniera tale da monitorare, preventivamente, gli operatori di mercato che, in ragione delle difficoltà incontrate, rischiano di disperdere il credito, siccome, per l'appunto, inefficienti. Il fondamento legislativo della Centrale dei Rischi è da individuare nell'art. 53, 1° comma, lett. b), t.u.b. del 1993, che consente alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, di emanare disposizioni di carattere generale, tra l'altro, per "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti... (comma 1); l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito (comma 2)>>;

che la giurisprudenza è oscillante nell'interpretazione dei parametri forniti dall'articolo ora citato;

che, in particolare, secondo una prima corrente giurisprudenziale, sarebbe necessario che la banca proceda al censimento nella categoria "sofferenze" ed alla contestuale segnalazione solo ove vi sia uno stato di insolvenza analogo a quello previsto dall'art. 5 L.F.; che, secondo altra *lectio*, si può prescindere da una valutazione così rigorosa, essendo sufficiente la valutazione di una mera difficoltà di recupero del credito (circoscrivendo peraltro l'analisi allo stretto rapporto banca-cliente);

ritenuto:

che, ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, *sic et simpliciter*, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio

Nota

centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito²;

che in tanto ha un senso (ed una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria;

che, peraltro, la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle cd ad incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione, perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o attuato, il recupero coattivo (pur senza escludersi in

² L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e di accrescere la stabilità del sistema creditizio. Ora, è evidente che se si accede alla tesi per cui "l'insolvenza" è solo e sempre quella di cui all'art. 5 L.F., il sistema di gestione centralizzato del rischio sarebbe del tutto inutile. L'attesa di un completo stato di decozione dell'impresa, prima di effettuare la segnalazione, avrebbe unicamente l'effetto di generare, dopo la prima segnalazione, una serie di revoche a cascata dei fidi concessi (o il diniego automatico degli stessi se richiesti). Va da sé che l'attesa di una crisi irreversibile oblitera ogni margine di discrezionalità degli istituti creditizi, che si troverebbero costretti a revocare immediatamente gli affidamenti. Tutto ciò a scapito della finalità di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari. Qualità degli impieghi che invece presuppone una valutazione sulla convenienza del mantenimento di un determinato affidamento in favore del cliente

astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito, cfr. Trib. Catania, 02.04.03);

che, pertanto, la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato;

osservato:

che, nel caso di specie, i dati patrimoniali emergenti dal bilancio a disposizione dell'Istituto di Credito possono così essere riassunti (cfr. bilancio esercizio del 2005, versato in atti):

- esposizione debitoria verso la Banca pari ad € 546.972,66;
- andamento del conto progressivamente in calo (saldo debitore € 493.644,68 al 31.12.03; € 497.351,57 al 31.03.05; € 508.649,90 al 31.12.05; € 546.965,48 al 30.06.06; € 546.972,66 al 10.08.06);

che la perdita di esercizio per il 2005 ammonta a 937.977,00;

che l'indice di indebitamento (cfr. art. 115.2 c.p.c.) - che rappresenta il grado di patrimonializzazione dell'impresa (*id est*, indica per ogni euro di capitale investito a quanto ammontano i debiti) - si attesta su valori molto elevati, tanto più in considerazione dell'andamento costantemente in crescita dell'indice *de quo*, sì come ricostruibile dalla giustapposizione dei bilanci (versati in atti) 2003, 2004, 2005;

che l'indice di indipendenza finanziaria - che rappresenta il rapporto tra patrimonio netto ed il totale dell'attivo - si attesta

sempre su valori bassi e con ciò palesando la forte dipendenza della società dal sistema bancario;

che il margine di tesoreria - che indica il rapporto tra attivo circolante e passivo a breve e la capacità di far fronte ai debiti di prossima scadenza - è complessivamente molto basso;

che gli indici di redditività, che esprimono la capacità dell'azienda di far cassa, confermano la scarsa attitudine a generare liquidità, non denunciano una crescita dell'azienda, tanto che il Collegio Sindacale ritiene necessaria, nell'approvare il bilancio di esercizio del 2005, la convocazione dell'assemblea (<<senza indugio>>) ex art. 2446 c.c. (al fine di deliberare in ordine alla ricapitalizzazione della società la quale ha visto ridursi il capitale netto sino a € 2.062.630,00);

che la presenza di una ricca voce di crediti non esclude la difficoltà di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte, stante la corrispondente voce esigua di disponibilità liquide;

che i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono in calo;

che il dedotto affitto di ramo d'azienda non consente di ritenere che la capacità di far, in tal modo, cassa sia tale da superare il momento di crisi affrontato dall'azienda;

che, pertanto, la situazione rappresentata in bilancio fotografa una situazione di oggettiva difficoltà del cliente-debitore;

precisato:

che la Banca, prima di procedere alla segnalazione alla Centrale, ha, con lettera raccomandata del 07.06.06 invitato dapprima il cliente a regolarizzare la posizione debitoria (cfr. doc. n. 12 prod. parte resistente);

che, solo in un secondo momento, la banca ha revocato gli affidamenti e censito il rischio a sofferenza, con segnalazione della nuova posizione di rischio;

che la situazione, allo stato, non pare in netto e chiaro miglioramento, con ciò dovendosi escludere un mutamento delle circostanze tale da giustificare l'adozione di un provvedimento "propulsivo" (come anche richiesto da parte ricorrente) di ritiro della segnalazione, siccome non attuale;

ritenuto:

che, per tutto quanto esposto, alla luce delle condizioni contrattuali vigenti nell'Agosto del 2006 e della situazione patrimoniale complessiva della ~~Antares~~ sussistente al momento della segnalazione, la Banca ha, dunque, legittimamente inviato alla Centrale Rischi la segnalazione a "sofferenza";

conseguentemente, che non sussiste il *fumus boni juris* e che, per l'effetto, il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato;


che, stante la complessità della materia, le spese della presente fase del giudizio, potenzialmente idonea a soddisfare l'istanza di giustizia avanzata, vanno compensate;

p. t. m.

rigetta il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Parma 06.12.06.



Il Giudice
(dott. Marco Vittoria)
[Handwritten signature]